



# Provincia di Latina

## Settore Affari Generali e di Supporto

Prot. n. 47477  
del 20/10/2017

**Affidamento biennale dei servizi postali di raccolta e recapito non riservati della Provincia di Latina - CIG: 7222695477**

\*\*\*\*\*

### QUESITO N. 1

Buongiorno, in riferimento alla manifestazione indicata in oggetto si chiede cortese conferma che, come indicato a pag. 3 dell'avviso, non vi è la possibilità di postalizzare mediante Servizio Universale. A tal proposito, si rimanda alla Determina 3 ANAC del 09.12.2014 paragrafo 6. In attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti

### RISPOSTA AL QUESITO N. 1

In riferimento alla richiesta si precisa che a pag. 3 dell' "Avviso per manifestazione di interesse", relativamente ai Requisiti di partecipazione alla gara, viene riportato quale Requisito di capacità tecnica e professionale la Copertura territoriale minima, specificando che: "in riferimento alla corrispondenza dell'Ente diretta verso la città di Latina e verso i comuni della provincia di Latina, il fornitore dovrà consegnare gli invii postali e gestire la giacenza a mezzo della propria struttura, senza possibilità di postalizzazione mediante il Fornitore del Servizio Universale".

Pertanto non è previsto un divieto generale di postalizzazione, ma viene riconosciuta all'operatore economico aggiudicatario la facoltà di postalizzare la corrispondenza diretta verso tutte le altre destinazioni, corrispondenza quest'ultima che ammonta a circa il 35% delle spedizioni effettuate dalla sede centrale della Provincia di Latina, secondo le stime rilevate per le ultime annualità di spedizione.

Tale condizione di ammissione alla procedura di gara, che come specificato verrà aggiudicata in un unico lotto di recapito e secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, è stata valutata come congrua dalla stazione appaltante non soltanto in riferimento alle previsioni contenute nella documentazione di gara relativa a modalità consolidate di selezione indette per importi di affidamento analoghi nei servizi postali, ma pure in considerazione di quanto specificato nella Determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014 dove, nella Sezione "Questioni relative all'affidamento dei servizi postali", Paragrafo 3 "Divisione in lotti di recapito",



# Provincia di Latina

## Settore Affari Generali e di Supporto

viene indicata, relativamente alla praticabilità di diverse soluzioni, la possibilità per le stazioni appaltanti di stralciare dal contratto ed affidare direttamente a Poste Italiane la corrispondenza che l'operatore aggiudicatario dovrebbe postalizzare, specificando tuttavia che "In ogni caso, deve essere garantita da parte dell'operatore privato la copertura di un quantitativo minimo, di regola non superiore all'80% dei volumi appartenenti al lotto. Ciò significa che il restante 20% del servizio può essere postalizzato".

Nello stesso Paragrafo 3 viene ribadito che "il fenomeno della postalizzazione a carico dell'aggiudicatario, [che come si vedrà in seguito (paragrafo 6)] può comportare svantaggi sia per l'operatore privato sia per Poste", e che l'eventuale postalizzazione a monte a carico dell'ente aggiudicatore, per evitare il fenomeno descritto, presenterebbe vantaggi in termini di responsabilità contrattuale, in quanto l'aggiudicatario risponde esclusivamente dell'attività di recapito che gestisce direttamente o mediante i propri subappaltatori, e ciò consentirebbe agli Enti di non incorrere in responsabilità legate ad eventuali inadempimenti da parte del gestore del servizio universale.

Tutto ciò valutato, e poiché, per quanto sopra precisato in merito alla destinazione dei volumi di spedizione, e per l'esiguità degli importi da aggiudicare, le soluzioni proposte da ANAC nella Determina n. 3 del 9 dicembre 2014 (affidamento del servizio in lotti di recapito, eventuale stralcio dal contratto della corrispondenza da postalizzare a monte a carico dell'ente aggiudicatore, ed aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) non sono risultate convenienti, e tantomeno agevolmente praticabili per la scrivente Amministrazione, si è ritenuto congruo, ragionevole e conveniente prevedere i requisiti di partecipazione riportati nell'Avviso.

Riguardo lo specifico rimando al Paragrafo 6 della Determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014, fatto rilevare nella richiesta di chiarimenti, e rubricato "Subappalto", si precisa che, sebbene non specificato nell'"Avviso per manifestazione di interesse", sarà possibile per l'operatore economico aggiudicatario subappaltare il servizio affidato entro i limiti di legge del 30%, secondo le previsioni dell'art. 105 del Codice dei Contratti, D.lgs. n. 50/2016, intendendo come servizi affidabili in subappalto quelli che nello stesso Paragrafo 6 vengono enucleati e specificati.

Coerentemente con quanto riportato nella suddetta Determina ANAC, Paragrafo 6, e tenuto conto anche di quanto successivamente chiarito dall'Autorità con l'*Aggiornamento* del 14 aprile 2015, "non sono configurabili come subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e la consegna della corrispondenza al gestore del servizio pubblico, non ravvisandosi in tali fattispecie gli elementi tipici del contratto in argomento".

Latina, 20 ottobre 2017

F.to Il Responsabile unico del procedimento  
dott.ssa Ada Balestra

F.to Il Dirigente del Settore AA.GG. e di Supporto  
dott. Domenico Tibaldi